



# PROVINCIA DI VERCELLI

## Deliberazione della Giunta Provinciale

Verbale N158

### SEDUTA DEL 27 settembre 2012

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 9.30 in Vercelli nella Sala delle Adunanze al primo piano del Palazzo provinciale, si è riunita la Giunta Provinciale previo avviso di convocazione con annesso ordine del giorno.

Per la trattazione della proposta sottoindicata sono stati convocati:

|                        |                   | Presenti | Assenti |
|------------------------|-------------------|----------|---------|
| RIVA VERCELLOTTI Carlo | - Presidente      | x        |         |
| BASSO Massimo          | - Vice Presidente |          | x       |
| CAMANDONA Massimo      | - Assessore       | x        |         |
| COSSU Maria Cristina   | - Assessore       | x        |         |
| DAGO Angelo            | - Assessore       |          | x       |
| GILARDINO Davide       | - Assessore       | x        |         |

Assiste il Segretario Generale della Provincia Dott. Salvatore CORRADO.

Essendo l'adunanza in numero legale il Presidente apre la discussione sul seguente

## OGGETTO

Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili D.M. 10.9.2010 e D.G.R. n. 5-3314 del 30.1.2012. Definizione della cauzione per interventi di

dismissione e ripristino a garanzia della realizzazione dell'impianto.

—

Il relatore, l'Assessore GILARDINO Davide sottopone ad approvazione la seguente proposta:

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

Premesso che :

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", all'art. 12, definisce le procedure amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili;
- il comma 4 del suddetto art. 12 fissa l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Visto il Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che, al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell'Allegato, prevede che il Proponente l'impianto si impegni alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

Dato atto che la Regione Piemonte, con deliberazione n. 5 – 3314 del 30 gennaio 2012 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile." ha stabilito, tra l'altro, al cap. 14 "Garanzie Finanziarie":

- Per quanto riguarda l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, le Linee guida nazionali, al fine di garantire l'esecuzione di tali interventi, prevedono il versamento di una cauzione, rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- La garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino è stabilita in una misura compresa tra il 50 e il 100% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, come risultante da apposita perizia giurata.

- La garanzia finanziaria è stabilita in favore dei Comuni sede dell'impianto.
- La garanzia finanziaria deve essere prestata entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
- La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

Ritenuto pertanto necessario definire i suddetti aspetti, comunque rivedibili in funzione di future iniziative regionali in merito, e dovendo procedere all'applicazione delle garanzie finanziarie a tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs 387/2003 dopo l'entrata in vigore del Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010;

Ritenuto quindi di stabilire che:

- Tutte le istanze presentate ai sensi del D.Lgs 387/2003 devono essere accompagnate dall'impegno alla prestazione di una garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale;
- Le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale devono essere prestate per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 387/2003:
  1. Entro la data di avvio dei lavori per tutte le autorizzazioni rilasciate dopo l'esecutività della presente deliberazione In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
  2. Entro 30 gg. dal ricevimento di apposita comunicazione della presente disposizione e comunque all'atto dell'avvio dei lavori, per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'esecutività della presente deliberazione ma successive all'entrata in vigore del Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- Le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e **delle opere di messa in pristino sono stabilite nella misura del 50% del** valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, che **deve essere presentata contestualmente alla presentazione della garanzia** finanziaria, fermo restando la facoltà della Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, di stabilire eventualmente motivati importi differenti rispetto a quelli di cui sopra, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
- La perizia giurata relativa all'importo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, deve essere

commisurata al più aggiornato prezziario regionale delle opere pubbliche, ove applicabile;

- La garanzia finanziaria è stabilita in favore dei Comuni sede dell'impianto.
- La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

Considerato inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla quarta Commissione Consiliare, competente per materia, in data 04.06.2012;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. Di fissare i criteri di versamento e gli importi della cauzione di cui al p.to 13.1, lettera j, Parte III dell'Allegato al Decreto 10 settembre 2010;
2. Di stabilire che tutte le istanze presentate ai sensi del D.Lgs 387/2003 devono essere accompagnate dall'impegno alla prestazione di una garanzia finanziaria, versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale;
3. Di stabilire che le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale devono essere prestate per tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003:
  - 1) Entro la data di avvio dei lavori per tutte le autorizzazioni rilasciate dopo l'esecutività della presente deliberazione. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
  - 2) Entro 30 gg. dal ricevimento di apposita comunicazione della presente disposizione e comunque all'atto dell'avvio dei lavori, per le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'esecutività della presente deliberazione ma successive all'entrata in vigore del Dm Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
4. Le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di **dismissione e delle opere di messa in pristino sono stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale della base di apposita perizia giurata avente ad oggetto una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, che deve essere presentata contestualmente alla presentazione della**

garanzia finanziaria , fermo restando la facoltà della Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, di stabilire eventualmente motivati importi differenti rispetto a quelli di cui sopra, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;

5. La perizia giurata relativa all'importo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, deve essere commisurata al più aggiornato prezziario regionale delle opere pubbliche, ove applicabile;
6. La cauzione dovrà essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune sede dell'impianto.
7. La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.
8. di stabilire che nelle Autorizzazioni Uniche rilasciate dovrà esserne prevista la revoca ed il conseguente obbligo di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito, in caso di mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge in caso di mancati rinnovo e rivalutazione;
9. di approvare il modello di polizza fideiussoria allegato sub B alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
10. di stabilire che la fideiussione dovrà avere efficacia, tramite successivi rinnovi e rivalutazioni, fino ad avvenuta rimessa in pristino dello stato dei luoghi, secondo il progetto approvato in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica, accertata da ARPA;
11. di ritenere che le previsioni del presente provvedimento potranno essere riviste in funzione di eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia;

Allegato sub. A)

OGGETTO: Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili D.M. 10.9.2010 e D.G.R. n. 5-3314 del 30.1.2012. Definizione della cauzione per interventi di dismissione e ripristino a garanzia della realizzazione dell'impianto.

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

(art. 49, 1 comma D.Lgs. 267/2000)  
SETTORE

ORGANIZZATIVA

f.to PER IL DIRETTORE DI  
L'INCARICATO DI POSIZIONE  
Emanuela Broglia

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

**(ART. 49, 1 COMMA D.LGS. 267/2000)f.toIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Dott.ssa Gianna MAFFEI**

---

**PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

**f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Gianna MAFFEI**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Salvatore CORRADO**

**IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE**

**– f.to Carlo RIVA VERCELLOTTI  
– f.to Salvatore CORRADO**

**Per copia conforme ad uso Amm.vo  
f.to L'incaricato del Servizio**